

# Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex Legge 130/1999: disposizioni attuative di Banca d'Italia

## Contenuti

1. Premessa
2. Le Disposizioni Attuative di Banca d'Italia
3. Considerazioni preliminari

## 1. Premessa

In data 8 marzo 2016 Banca d'Italia ha emanato le tanto attese disposizioni attuative<sup>1</sup> (le “**Disposizioni Attuative**”) in materia di erogazione di finanziamenti da parte delle società veicolo per la cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1999 (“**Legge sulla Cartolarizzazione**”). La Legge sulla Cartolarizzazione era stata modificata con il decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014 (cd. “Decreto Competitività”, convertito in legge n. 116 del 11 agosto 2014) per prevedere la possibilità per le società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti costituite ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (“**SPV**”) di erogare finanziamenti a determinati soggetti, novità introdotta al fine di ampliare lo spettro delle fonti di finanziamento disponibili in alternativa al credito bancario.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*ter*, della Legge sulla Cartolarizzazione le SPV possono concedere finanziamenti a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese<sup>2</sup> a condizione che:

- a. i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“**Testo Unico Bancario**”), i quali possono altresì svolgere i compiti previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione (cd. attività di *servicing*);
- b. i titoli emessi dalla SPV per reperire le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati, come definiti dall'art. 100 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e
- c. la banca o l'intermediario finanziario che individua il prenditore trattienga un “*significativo interesse economico*” nell'operazione nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

<sup>1</sup> Le disposizioni attuative sono state inserite nelle circolari di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (*Disposizioni di vigilanza per le banche*) e n. 288 del 3 aprile 2015 (*Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari*) con un apposito nuovo capitolo rubricato “*Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999*”.

<sup>2</sup> Come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea.

## 2. Le Disposizioni Attuative di Banca d'Italia

Le Disposizioni Attuative regolano alcuni aspetti relativi alla concessione di finanziamenti da parte delle SPV e, in particolare, i requisiti di “*retention*”, i criteri di selezione dei prenditori, l’informativa agli investitori ed il ruolo del *servicer* dell’operazione.

### (i) **Mantenimento di un significativo interesse economico nell’operazione (cd. *retention rule*)**

Le banche e gli intermediari finanziari che individuano i prenditori dei finanziamenti concessi dalle SPV devono mantenere un interesse economico nell’operazione non inferiore al 5%. Tale interesse deve essere mantenuto - ancorché le finalità in questo caso siano diverse e distinte da quelle previste nella normativa prudenziale - secondo le modalità previste dall’art. 405 del Regolamento UE n. 575/2013 (“**CRR**”) e dai relativi regolamenti delegati.

L’interesse economico nell’operazione dovrà essere mantenuto ininterrottamente per tutta la durata della stessa. È inoltre previsto il divieto da parte della banca o dell’intermediario che effettua la *retention* di porre in essere operazioni il cui effetto sia nella sostanza di trasferire o far assumere a terzi il rischio inerente l’interesse economico assunto (e.g. garanzie, derivati di credito, altre transazioni).

Il requisito di *retention* dovrà essere rispettato in tutte le operazioni di concessione di finanziamenti da parte delle SPV, a prescindere dal fatto che l’operazione di cartolarizzazione posta in essere dalle SPV costituisca o meno una “cartolarizzazione” ai sensi dell’art. 4, n. 61, del CRR. In conseguenza di ciò, la *retention* troverà applicazione anche nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione priva di *tranching* (i.e., emissione di una sola classe di titoli).

### (ii) **Criteri di selezione dei prenditori**

Le banche e gli intermediari finanziari che individuano i prenditori dei finanziamenti erogati dalle SPV devono applicare (A) i criteri di valutazione del merito di credito, (B) le procedure di deliberazione della concessione di credito, e (C) i sistemi di controllo dei rischi previsti dalla normativa agli stessi applicabile in relazione all’attività creditizia svolta in proprio. Le Disposizioni Attuative prevedono che l’attività creditizia esercitata in proprio dalla banca o dall’intermediario finanziario non può consistere in via esclusiva o prevalente nel mantenimento dell’interesse economico richiesto per il perfezionamento di tali operazioni.

Per le banche comunitarie operanti Italia e per gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento si dovrà fare riferimento ai criteri di concessione del credito, alle metodologie di misurazione dei rischi e ai sistemi di monitoraggio delle esposizioni previsti dall’ordinamento dello Stato membro di origine in attuazione delle previsioni di cui all’art. 79 della Direttiva 2013/36/UE (“**CRD IV**”).

### (iii) **Informativa agli investitori**

Le banche e gli intermediari finanziari che svolgono l’attività di individuazione dei prenditori dei finanziamenti concessi dalle SPV dovranno informare gli investitori dei titoli della cartolarizzazione circa il livello di impegno (i.e., *retention*) assunto, assicurando altresì l’accessibilità delle informazioni significative in conformità alle previsioni di cui all’art. 409 del CRR e relativi regolamenti delegati.

(iv) **Controlli del servicer**

Uno specifico ruolo di controllo è previsto in capo al *servicer* della cartolarizzazione. In particolare, secondo le Disposizioni Attuative il *servicer* dovrà:

- a. verificare il rispetto dell'obbligo di *retention* in misura almeno pari al 5% (o la più alta misura pattiziamente convenuta tra le parti) come meglio descritto al paragrafo (i);
- b. verificare che la selezione dei prenditori avvenga sulla base di processi formalizzati e documentati che evidenzino chiaramente l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo (ii); e
- c. verificare che gli investitori abbiano ricevuto l'informativa sul livello di impegno assunto dalle banche e intermediari finanziari e che le informazioni significative in relazione all'operazione siano accessibili e periodicamente aggiornate.

I soggetti partecipanti all'operazione di cartolarizzazione – in particolare, la SPV ed il soggetto che individua i prenditori dei finanziamenti, qualora diverso dal *servicer* – sono tenuti all'assunzione di impegni informativi nei confronti del *servicer* tali da consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle attività di controllo di cui è incaricato.

Nel caso in cui il soggetto che ricopre il ruolo di *servicer* sia anche incaricato di selezionare i prenditori dei finanziamenti, lo stesso *servicer* sarà tenuto ad assicurare che le attività di controllo di cui sopra siano svolte da una struttura separata ed indipendente rispetto a quella cui competono le attività di istruttoria e concessione del credito.

### 3. Considerazioni preliminari

L'introduzione nell'ordinamento italiano della possibilità per le SPV di concedere finanziamenti a determinate categorie di soggetti è stata accolta con molto interesse dagli operatori del mercato, in quanto rappresenta – accanto alla concessione di finanziamenti da parte di fondi di credito e assicurazioni – uno strumento di accesso al credito ulteriore rispetto al tradizionale canale bancario.

Si tratta di una novità dalle enormi potenzialità e che potrebbe essere utilizzata sia per operazioni di cartolarizzazione tradizionali, sia nell'ambito di operazioni più strutturate ed innovative aventi per esempio ad oggetto *asset distressed* nei confronti di aziende in crisi per i quali è necessario concedere nuova finanza al relativo debitore ceduto nell'ambito di operazioni di *turnaround* e/o ristrutturazione del debito al fine di massimizzare il recupero del credito.

Sebbene le Disposizioni Attuative abbiano regolato gli aspetti principali relativi alla concessione dei finanziamenti, rimangono tuttavia aperti alcuni temi di natura regolamentare non del tutto chiariti dalla normativa, tra i quali si segnalano i seguenti:

- a. **Normativa sulla trasparenza bancaria:** la normativa non chiarisce se le SPV siano soggette alla normativa in materia di trasparenza e rapporti con i clienti previste nel Testo Unico Bancario, nonché alla specifica vigilanza informativa da parte di Banca d'Italia (a differenza di quanto recentemente previsto nel decreto legge 18/2016 – c.d. "Decreto Banche" – in materia di concessione di finanziamenti da parte di fondi di investimento alternativi italiani e comunitari);

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

#### Roma

**Giuseppe De Simone**  
Tel. +39 06 478751  
gdesimone@gop.it

**Stefano Agnoli**  
Tel. +39 06 478751  
sagnoli@gop.it

#### Milano

**Matteo Bragantini**  
Tel. +39 02 763741  
mbragantini@gop.it

**Domenico Gentile**  
Tel. +39 02 763741  
dgentile@gop.it

#### Roma

#### Milano

#### Bologna

#### Padova

#### Torino

#### Abu Dhabi

#### Bruxelles

#### Hong Kong

#### Londra

#### New York

[www.gop.it](http://www.gop.it)

- b. **Ruolo dello sponsor – coinvolgimento di altri soggetti:** ai fini di permettere una completa operatività da parte delle SPV nella concessione di finanziamenti, accanto allo “*sponsor*” (*i.e.*, la banca o intermediario finanziario che seleziona i prenditori e procede alla “*retention*”) potrebbe esser necessario il coinvolgimento di un soggetto diverso che affianchi la SPV nell’attività di negoziazione del finanziamento e successiva gestione del rapporto contrattuale con i prenditori stessi. Tali compiti, che non rientrano tra quelli che la Legge sulla Cartolarizzazione affida al *servicer*, dovrebbero essere svolti da un altro soggetto nominato dalla SPV di cui le Disposizioni Attuative non fanno menzione; e
- c. **Cartolarizzazioni “miste”:** la normativa non chiarisce se la concessione di finanziamenti da parte di una SPV debba essere alternativa all’acquisto di crediti da parte della stessa ovvero se una SPV possa effettuare (come si auspica) operazioni di cartolarizzazione in cui siano previsti, a valere sul medesimo patrimonio separato, sia l’acquisto di crediti sia la concessione di finanziamenti da parte delle SPV.

#### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.